

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI

I TRIMESTRE 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 595/2020/R/com)

INDICE

Premessa	3
Parte Prima: settore elettrico	5
2 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	5
3 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento	6
4 Aggiornamento a partire dal 1 gennaio 2021	8
5 Aggiornamento per l'anno 2021 del <i>bonus</i> elettrico	9
Parte Seconda: settore gas	10
6 Conferma per il trimestre gennaio – marzo 2021 del livello degli oneri generali affidenti il settore gas di cui alla RTDG	10
7 Disposizioni in merito ad alcune componenti della RTTG	10
8 Aggiornamento per l'anno 2021 del <i>bonus gas</i>	12
Parte Terza: altre disposizioni	13
9 Revisione delle modalità di esazione della componente tariffaria <i>A_{SOS}</i>	13

Premessa

- 1.1 La deliberazione 595/2020/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 gennaio 2021, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 I risultati delle proiezioni della Cassa per i servizi energetici e ambientali (Cassa) e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) confermano quanto già evidenziato in sede del precedente aggiornamento tariffario, con la previsione (a livelli tariffari vigenti) di un andamento della liquidità dei conti di gestione in progressiva significativa riduzione rispetto ai livelli attuali, effetto sia dell'andamento degli oneri attesi da coprire (influenzato dalla forte riduzione dei prezzi dei mercati dell'energia), che della contrazione dei consumi energetici registrata nel corrente anno.
- 1.3 Ciò vale in particolare per quanto riguarda il conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT² (conto A3), pur tenendo conto dell'aumento del livello dell'elemento A_{3*SO5} della componente tariffaria A_{SO5} già deciso in sede del precedente aggiornamento tariffario (aumento che era stato controbilanciato, in termini di gettito, dalla riduzione di alcuni elementi della componente A_{RIM}).
- 1.4 Risulta probabile, pertanto, l'emergere a breve di esigenze di aumento delle aliquote tariffarie degli oneri generali di sistema.
- 1.5 Stante l'attuale buon livello della liquidità dei conti di gestione presso la Cassa, nonché la graduale manifestazione del disavanzo del conto A3 (conseguenza dell'isteresi tra oneri di competenza e loro manifestazione finanziaria), il percorso di adeguamento delle aliquote tariffarie degli oneri generali può svilupparsi in maniera graduale.
- 1.6 Con la deliberazione 595/2020/R/com, pertanto, l'Autorità ha proceduto ad un nuovo adeguamento al rialzo dell'elemento A_{3*SO5} della componente A_{SO5} , controbilanciato anche in questa occasione dalla riduzione di altri elementi della medesima componente A_{SO5} e della componente A_{RIM} .
- 1.7 Come ogni anno, le aliquote delle componenti tariffarie A_{SO5} e A_{RIM} sono state inoltre modificate anche per tener conto della revisione dei volumi attesi di energia prelevata, potenza impegnata e numero di punti di prelievi (volumi di servizio) per l'anno 2021 anche alla luce della contrazione dei medesimi volumi di servizio (soprattutto in relazione alle utenze non domestiche) registrata nel 2020 in conseguenza delle misure messe in campo per contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19.
- 1.8 In relazione al settore gas, è stato deciso l'adeguamento al rialzo (a valere dal 1 luglio 2021) della componente tariffaria RET (e, conseguentemente, della componente RE), componente che era stata mantenuta costante per molti mesi e in relazione alla quale si avvieranno dal prossimo mese di luglio le nuove modalità di esazione decise con le deliberazioni 96/2020/R/eel³ e 548/2020/R/com⁴.

¹ La deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2020, 595/2020/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/20/595-20.htm>.

² Il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 27 dicembre 2019 568/2019/R/eel e successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/it/docs/19/568-19.htm>.

³ La deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/20/096-20.htm>

⁴ La deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 548/2020/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/20/548-20.htm>

- 1.9 Come all'inizio di ogni anno, la deliberazione 595/2020/R/com ha altresì provveduto all'aggiornamento, per il nuovo anno, delle compensazioni di spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in stato di disagio fisico (*bonus* elettrico) e degli ammontari di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (*bonus* gas).
- 1.10 Infine, con la deliberazione 595/2020/R/com, l'Autorità ha adottato disposizioni finalizzate al ritorno in capo alla Cassa (dal GSE SpA) della responsabilità di esazione della componente tariffaria A_{SOS} , anche in relazione alle imprese distributrici direttamente interconnesse alla Rete di Trasmissione Nazionale.

Parte Prima: settore elettrico

2 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

2.1 Con la comunicazione 14 dicembre 2020⁵, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2021.

Fabbisogno del conto A3

2.2 In Tabella 1 si riportano le previsioni del fabbisogno economico del conto A3 per gli anni 2020 e 2021, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate sulla base delle ultime stime disponibili elaborate dal GSE (dicembre 2020). Si precisa che tali stime sono soggette a rielaborazioni periodiche da parte del GSE, e che i dati relativi al 2020 (in particolare quelli dal IV trimestre in poi) e al 2021 sono previsivi e pertanto potenzialmente suscettibili di variazioni anche significative.

2.3 Le suddette stime confermano sostanzialmente le previsioni del precedente trimestre in relazione allo squilibrio tra gli oneri posti in capo al conto A3 e i gettiti attesi per gli anni 2020 e 2021, anche per effetto di un peggioramento dei flussi di cassa in entrata del medesimo conto, a sua volta conseguenza della contrazione dei prelievi di energia elettrica registrati nell'anno corrente a causa delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2.4 Con la deliberazione 349/2020/R/com⁶ l'Autorità aveva già provveduto ad un primo adeguamento al rialzo dell'elemento A_{3*SO5} della componente tariffaria A_{SO5} . Anche tenendo conto di tale adeguamento, si conferma la previsione di una progressiva significativa riduzione della liquidità del conto A3.

2.5 Lo squilibrio di cassa derivante da quanto evidenziato nei precedenti punti, tuttavia, ha una manifestazione graduale, conseguenza del disallineamento temporale tra uscite finanziarie e competenza degli oneri in capo al conto A3.

2.6 Detto squilibrio è inoltre in parte controbilanciato:

- dal gettito dell'elemento A_{ESOS} (a copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica) della medesima componente tariffaria A_{SO5} , che risulta superiore agli oneri previsti di competenza, mentre lo squilibrio registrato negli anni precedenti al 2020 risulta ormai compensato;
- dal gettito di alcuni elementi della componente tariffaria A_{RIM} , e in particolare l'elemento A_{2RIM} e l'elemento A_{uc7RIM} .

Fabbisogno componente UC3

2.7 Il gettito della componente tariffaria UC3 non risulta adeguato a coprire gli oneri stimati di competenza, anche tenuto conto degli oneri di perequazione di competenza 2020 ad oggi stimabili (in aumento rispetto all'anno precedente, per effetto per lo più

⁵ La comunicazione congiunta di Cassa e GSE prot. GSE/P20200053255 del 14 dicembre 2020 (prot. Autorità 43405 del 22 dicembre 2020)

⁶ La deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 349/2020/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/20/349-20.htm>.

della già ricordata contrazione dei prelievi di energia elettrica), nonché degli oneri previsti in relazione alle disposizioni di cui alla deliberazione 461/2020/R/eel⁷.

3 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento

Volumi di servizio e tariffe di rete per l'anno 2021

- 3.1 Come evidenziato nella Relazione tecnica alla deliberazione 923/2017/R/com⁸ (che ha applicato per la prima volta, a valere dal 1 gennaio 2018, la riforma delle aliquote degli oneri generali per i clienti non domestici), ai fini della determinazione delle aliquote delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} , il gettito richiesto da ciascun elemento delle due componenti viene preliminarmente “*distinto tra il gettito richiesto agli utenti domestici e quello agli utenti non domestici; al fine di tale distinzione è applicata la distribuzione registrata nel IV trimestre 2017*” (cfr punti 4.6 e 5.4).
- 3.2 Ai fini della distinzione di cui al precedente punto 3.1, è necessario tener conto del peso relativo in termini di consumi tra gli utenti domestici e gli utenti non domestici. Tale peso nel 2020 è risultato, sempre per effetto delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, più sbilanciato sugli utenti domestici rispetto agli anni precedenti.
- 3.3 Con le deliberazioni 564/2020/R/eel⁹, 565/2020/R/eel¹⁰ e 566/2020/R/eel¹¹ l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura per gli utenti domestici e non domestici per l'anno 2021.
- 3.4 In tale contesto, ai fini della determinazione del tasso di variazione atteso dei volumi di servizio a livello nazionale, per la definizione dei corrispettivi di cui al precedente alinea, l'Autorità ha ritenuto che:
- con riferimento ai volumi di servizio attesi per l'anno 2021 per le utenze domestiche, sia ragionevole considerare una variazione nulla rispetto ai volumi di servizio utilizzati per le tariffe applicate nel 2020;
 - con riferimento ai volumi di servizio attesi per l'anno 2021 per le utenze non domestiche, da un lato sia ragionevole considerare che una frazione del numero di punti di prelievo che nel 2020 sono stati disattivati potrà essere riattivato per ripresa delle attività interrotte e, dall'altro, sia ragionevole attendersi una ripresa dei volumi medi di potenza e energia per punto attivo, in coerenza con le previsioni macroeconomiche di ripresa, quali quelle contenute del Documento Programmatico di Bilancio del 2021.
- 3.5 Il comma 34.10 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{SOS} sono definite come combinazione lineare di:

⁷ La deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2020, 461/2020/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/20/461-20.htm>.

⁸ La deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 923/2017/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/17/923-17.htm>.

⁹ La deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 564/2020/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/20/564-20.htm>.

¹⁰ La deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 565/2020/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/20/565-20.htm>.

¹¹ La deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 566/2020/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/20/566-20.htm>.

- aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGSOS}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
 - un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo.
- 3.6 Il comma 34.11 del TIT prevede che le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{RIM} sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGRIM}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici.

Riduzioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 91/14

- 3.7 Con la comunicazione 14 dicembre 2020, il GSE ha aggiornato i consuntivi e le previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto-legge n. 91/14¹² per gli anni 2015- 2021, ai fini del calcolo delle riduzioni previste dal medesimo articolo 23.
- 3.8 Come previsto dal comma 34.3, lettera c), del TIT, le riduzioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 91/14 sono applicate, tramite l'elemento (di valore negativo) $A_{91/14SOS}$ della componente tariffaria A_{SOS} , ai punti di prelievo di media tensione e di bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica.
- 3.9 Per l'anno 2021 i benefici di cui al punto 3.7 risultano inferiori a quelli consuntivati/previsti negli anni precedenti.
- 3.10 Tuttavia, nell'anno 2020 l'elemento $A_{91/14SOS}$ era stato significativamente ridimensionato rispetto all'anno precedente anche ai fini di annullare la differenza (negativa) tra i risparmi conseguiti negli anni 2015-2019 e gli sconti applicati nei medesimi anni (cfr Relazione Tecnica alla deliberazione 572/2019/R/com¹³, punto 4.16).
- 3.11 Annullata tale differenza, l'aliquota dell'elemento $A_{91/14SOS}$ risulta (in valore assoluto) sottodimensionata rispetto ai benefici di cui al punto 3.9.

Quota parte ascrivibile ai rifiuti non biodegradabili

- 3.12 Con la comunicazione 14 dicembre 2020, il GSE ha aggiornato la stima della quota parte degli oneri in capo al conto A3 relativa alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili per il 2021, che risultano pari a zero.
- 3.13 Come previsto dal comma 34.4, lettera b), del TIT, gli oneri di cui al precedente punto sono coperti dal gettito dell'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM} .
- 3.14 Già in relazione all'anno 2020, i costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili avevano subito una tale significativa riduzione da consentire di azzerare, a partire dal primo trimestre del medesimo anno, le aliquote

¹² Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14 e sue successive modificazioni.

¹³ La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 572/2019/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/19/572-19.htm>.

dell'elemento A_{3RIM} (cfr Relazione Tecnica alla deliberazione 572/2019/R/com, punto 4.19).

3.15 Detto azzeramento può pertanto essere confermato anche per l'anno 2021.

Aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03

3.16 L'articolo 4, comma 1, della legge 368/03¹⁴, prevede “*misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare*”.

3.17 L'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03, come modificato dall'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16¹⁵, prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

3.18 L'Autorità ha introdotto una specifica componente tariffaria ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 (componente MCT). Detta componente, a partire dal 1 gennaio 2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 34.4, lettera i), del TIT, è confluita nella componente A_{RIM} (elemento A_{mctRIM}).

3.19 Con la deliberazione 572/2019/R/com, l'Autorità ha fissato, per l'anno 2020, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 pari a 0,0187 centesimi di euro, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto. Con la medesima deliberazione è stato conseguentemente adeguato il livello dell'elemento A_{mctRIM} della componente tariffaria A_{RIM} .

3.20 In coerenza con la metodologia adottata negli aggiornamenti precedenti, l'aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2019 - novembre 2020, rispetto ai dodici mesi precedenti.

3.21 Il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2019 - novembre 2020, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari a - 0,16%.

3.22 Detta variazione, per ragioni di arrotondamento, non comporta alcun adeguamento per il 2021 della componente di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03.

4 Aggiornamento a partire dal 1 gennaio 2021

Aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 per l'anno 2021

4.1 Con la deliberazione 595/2020/R/com l'Autorità ha confermato, per l'anno 2021, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03 già fissato per l'anno 2020 dalla deliberazione 572/2019/R/com, e pari a 0,0187 centesimi di euro.

Aggiornamento delle aliquote A_{SOS} e A_{RIM}

¹⁴ La legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314.

¹⁵ Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazione in legge 27 febbraio 2017, n. 19.

- 4.2 Ai fini dell'aggiornamento delle aliquote delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} per l'anno 2021, l'Autorità ha tenuto conto dei volumi di servizio attesi per l'anno 2021 come definiti ai fini degli aggiornamenti tariffari previsti dalle deliberazioni 564/2020/R/eel, 565/2020/R/eel e 566/2020/R/eel.
- 4.3 Inoltre, con la medesima deliberazione, 595/2020/R/com, l'Autorità ha proceduto ad un adeguamento al rialzo dell'elemento A_{3*SOS} della componente tariffaria A_{SOS} .
- 4.4 Con la deliberazione 595/2020/R/com, è stato anche adeguato al rialzo (in valore assoluto) il livello dell'elemento $A_{91/14RIM}$ della componente A_{RIM} .
- 4.5 In considerazione dell'attuale buon livello della liquidità dei conti di gestione presso la Cassa, tuttavia, l'Autorità ha deciso di controbilanciare l'adeguamento al rialzo di cui al precedente punto 4.3 con una riduzione equivalente (in termini di gettito annuo atteso) dell'elemento A_{ESOS} della componente tariffaria A_{SOS} e degli elementi A_{2RIM} e A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} .

Componente tariffaria UC3

- 4.6 Con la deliberazione 595/2020/R/com l'Autorità ha adeguato al rialzo la componente tariffaria UC3.

Dettaglio degli elementi delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} a partire dal 1 gennaio 2021

- 4.7 La Tabella A allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{SOS} a partire dal 1 gennaio 2021 per gli utenti in Classe 0 (clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica).
- 4.8 La Tabella B allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{RIM} a partire dal 1 gennaio 2021.

5 Aggiornamento per l'anno 2021 del *bonus* elettrico

- 5.1 Con la deliberazione 572/2019/R/com l'Autorità ha aggiornato, per l'anno 2020, il *bonus* elettrico.
- 5.2 Il comma 9.2, lettera a), del TIBEG¹⁶ prevede che l'aggiornamento del *bonus* elettrico sia effettuato applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa per cliente residente, potenza impegnata di 3 kW e consumo pari a 2700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al lordo degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007¹⁷ come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016¹⁸.
- 5.3 Con la deliberazione 595/2020/R/com l'Autorità ha pertanto aggiornato il *bonus* elettrico per l'anno 2021 sulla base di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), del TIBEG.

¹⁶ Il "Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale", approvato con deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, e successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/it/docs/13/402-13.htm>.

¹⁷ Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007.

¹⁸ Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016.

Parte Seconda: settore gas

6 Conferma per il trimestre gennaio – marzo 2021 del livello degli oneri generali afferenti il settore gas di cui alla RTDG

6.1 Con la deliberazione 595/2020/R/com, l’Autorità ha confermato il livello delle componenti tariffarie del servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al comma 42.3 della RTDG¹⁹, già fissato per il precedente aggiornamento tariffario dalla deliberazione 349/2020/R/com.

7 Disposizioni in merito ad alcune componenti della RTTG

7.1 Con le deliberazioni 262/2019/R/com²⁰ e 382/2019/R/com²¹, l’Autorità ha disposto che il valore della componente tariffaria RET (e, conseguentemente, della componente tariffaria RE), in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2019 è confermato fino al 31 dicembre 2020, nelle more della conclusione del procedimento nell’ambito del quale è stato pubblicato il documento per la consultazione 375/2019/R/com.

7.2 Con la deliberazione 96/2020/R/eel, l’Autorità ha approvato la revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi ai titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e RET.

7.3 Il comma 2.3 della deliberazione 96/2020/R/eel prevede che, per i produttori ammessi al beneficio, il diritto alla restituzione della parte della componente tariffaria RE o RET a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE decorre da una data non antecedente al 1 luglio 2021, di fatto fissando a tale data l’avvio della riforma introdotta con la medesima deliberazione.

7.4 Con la deliberazione 95/2020/R/com²² l’Autorità ha pertanto confermato anche per il primo semestre 2021 il livello della componente RET come fissato dalle deliberazioni 262/2019/R/com e 382/2019/R/com.

7.5 La deliberazione 96/2020/R/eel prevede, tra l’altro:

- di definire l’elemento RE_{TEE} pari alla parte della componente tariffaria RE e RET a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE;
- di adottare un approccio *ex-post* per la restituzione (totale o parziale a seconda della tipologia di impianto termoelettrico) dell’elemento RE_{TEE} al fine di evitare ogni eventuale forma di discriminazione tra diversi tipi di produttori termoelettrici, oltre che l’insorgenza di costi legati alla necessità di modificare i sistemi di fatturazione utilizzati dalle imprese di distribuzione (e di vendita) del gas naturale;
- che la restituzione di cui al precedente punto trovi applicazione previa richiesta da parte dei produttori termoelettrici aventi diritto, secondo modalità definite dal GSE previa consultazione e approvazione dell’Autorità.

¹⁹ La parte II del “Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023”, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/19/570-19.htm>.

²⁰ La deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 262/2019/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/19/262-19.htm>.

²¹ La deliberazione dell’Autorità 24 settembre 2019, 382/2019/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/19/382-19.htm>.

²² La deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 95/2020/R/com <https://www.arera.it/it/docs/20/095-20.htm>.

- 7.6 La deliberazione 96/2020/R/eel ha invece demandato a successivo provvedimento le modalità tramite le quali:
- è determinato e pubblicato l'elemento RE_{TEE} ;
 - sono definiti i criteri necessari affinché sia possibile continuare a riconoscere ai distributori elettrici e ai distributori gas gli oneri derivanti dagli obblighi posti in capo dal meccanismo dei TEE secondo le medesime modalità già vigenti;
 - sono definite le modalità di interazione tra GSE e Cassa per regolare le partite finanziarie.
- 7.7 Con la deliberazione 548/2020/R/com, l'Autorità ha definito le modalità di cui al precedente punto, prevedendo, tra l'altro, che:
- a partire dalla competenza 1 luglio 2021, l'Autorità, in sede di aggiornamento periodico, evidenzia separatamente la parte delle componenti RE e RET corrispondenti all'elemento RE_{TEE} ;
 - a partire dalla competenza 1 luglio 2021, nell'ambito della definizione delle percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 34.8 del TIT, sia individuata anche la parte ($\Delta UC7$) dell'elemento A_{uc7RIM} il cui gettito è destinato ad alimentare direttamente il "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale" di cui all'articolo 75 della RTDG (conto RE/RET), a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici.
- 7.8 Il regolamento applicativo predisposto dal GSE e approvato (con modifiche) dalla deliberazione 548/2020/R/com prevede che in occasione della prima attuazione, per beneficiare del diritto alla restituzione dal 1 luglio 2021, i produttori termoelettrici dovranno presentare la richiesta entro l'1 aprile 2021.
- 7.9 Non si dispone pertanto ancora di stime in relazione agli importi annui da restituire ai produttori termoelettrici ai sensi di quanto stabilito dalle deliberazioni 96/2020/R/eel e 548/2020/R/com.
- 7.10 Le disposizioni di cui alle deliberazioni 96/2020/R/eel e 548/2020/R/com non modificano pertanto la base imponibile delle componenti RE e RET, sussistendo l'obbligo di pagare tali componenti anche da parte dei produttori termoelettrici, ma stabiliscono il diritto di tali produttori ad un parziale rimborso delle medesime componenti (rimborso formalmente a valere sul conto RE/RET, ma pagato con una quota parte del gettito dell'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM}).
- 7.11 Pur sussistendo numerosi elementi di incertezza relativamente agli oneri di competenza 2021 in capo al conto RE/RET (come in relazione all'analogo conto del settore elettrico), in quanto allo stato non risultano ancora emanati i decreti di fissazione degli obiettivi di risparmio energetico del medesimo anno 2021, il gettito atteso delle componenti RE e RET appare sufficiente a sostenere gli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE previsti in capo al conto alimentato dalle medesime componenti.
- 7.12 In capo al conto RE/RET insistono anche gli oneri di incentivazione alle rinnovabili termiche e agli interventi di incremento dell'efficienza energetica di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28/11²³, potenziato da ultimo dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016²⁴ (oneri CET).

²³ Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

²⁴ Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2016.

- 7.13 Gli oneri CET risultano in costante crescita negli ultimi anni, e per l'anno 2021 il GSE stima un esborso finanziario in relazione a tali oneri di quasi 400 milioni di euro.
- 7.14 Il gettito atteso delle componenti RE e RET risulta non adeguato a sostenere in prospettiva anche gli oneri CET.
- 7.15 Con la deliberazione 595/2020/R/com l'Autorità ha pertanto previsto di adeguare in aumento le aliquote delle componenti tariffarie RE e RET a partire dal 1 luglio 2021.
- 7.16 Con la deliberazione 595/2020/R/com l'Autorità ha altresì rimandato al provvedimento di aggiornamento periodico a valere dal 1 luglio 2021 la definizione della parte delle componenti RE e RET corrispondenti all'elemento RE_{TEE} .
- 7.17 Con la deliberazione 349/2020/R/com, l'Autorità ha previsto di ridurre il livello del corrispettivo CRV^{FG} , pari a 0,1283 centesimi di euro/Smc fino al 31 dicembre 2020, fissandolo pari a 0,0705 centesimi di euro/Smc a partire dal 1 gennaio 2021, utilizzando le disponibilità residue in giacenza sul "Conto oneri impianti di rigassificazione" per far fronte agli esborsi relativi al fattore di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione stimati, con l'obiettivo di stabilizzare il corrispettivo CRV^{FG} per i residui anni del quinto periodo di regolazione (2020-2023).
- 7.18 Con la deliberazione 595/2020/R/com l'Autorità, a conferma di quanto già disposto dal comma 3.1 della deliberazione 349/2020/R/com, ha quindi fissato, a decorrere dal 1 gennaio 2021, il valore della componente CRV^{FG} pari a 0,0705 centesimi di euro/smc.

8 Aggiornamento per l'anno 2021 del *bonus gas*

- 8.1 Con la deliberazione 572/2019/R/com l'Autorità ha aggiornato, per l'anno 2020, il *bonus gas*.
- 8.2 Il comma 9.2, lettera b), del TIBEG prevede che l'aggiornamento del *bonus gas* sia effettuato applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1.400 metri cubi standard per anno, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge 185/08²⁵.
- 8.3 Con la deliberazione 595/2020/R/com l'Autorità ha pertanto aggiornato il *bonus gas* per l'anno 2021 sulla base di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), del TIBEG.

²⁵ Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Parte Terza: altre disposizioni

9 Revisione delle modalità di esazione della componente tariffaria *A_{SOS}*

- 9.1 Con deliberazione 103/04²⁶, al fine di eliminare gli effetti negativi derivanti dalle anticipazioni effettuate dalla Cassa al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (Gestore della rete), relativamente al credito IVA maturato dal medesimo Gestore nei confronti dell'erario, l'Autorità ha previsto che l'esazione della componente tariffaria A3 (oggi componente *A_{SOS}*) fosse effettuata dal Gestore della rete nei confronti delle imprese distributrici direttamente interconnesse alla rete di trasmissione nazionale.
- 9.2 Al Gestore della rete è successivamente subentrato, in relazione alle agevolazioni alle fonti rinnovabili e assimilate, il GSE.
- 9.3 Per effetto delle modifiche normative nel frattempo intervenute, sono venute meno le ragioni che avevano indotto l'Autorità a prevedere l'esazione diretta della componente A3/*A_{SOS}* da parte del GSE.
- 9.4 Con la deliberazione 595/2020/R/com l'Autorità ha pertanto dato mandato alla Cassa, d'intesa con il GSE, di predisporre le necessarie procedure e fornire alle imprese distributrici interessate le opportune informazioni e istruzioni affinché, a far data dall'1 luglio 2021, l'esazione della componente *A_{SOS}* torni ad essere effettuata da parte della Cassa nei confronti di tutte le imprese distributrici.
- 9.5 In relazione a quanto previsto al precedente punto, la deliberazione 595/2020/R/com ha previsto che Cassa e GSE, entro il 15 aprile 2021, forniscano all'Autorità una relazione dettagliata circa lo stato dell'esazione della componente *A_{SOS}* e delle modifiche regolatorie necessarie per garantire l'ordinato trasferimento delle responsabilità di esazione di cui sopra, garantendo la neutralità delle imprese distributrici in termini di tempistiche di versamento, la tempestiva disponibilità per il GSE delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione degli incentivi secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente e prevedendo, al 1 luglio 2021, il trasferimento dal GSE alla Cassa di tutte le partite pendenti afferenti l'esazione della *A_{SOS}*.

²⁶ La deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 103/04, <https://www.arera.it/it/docs/04/103-04.htm>.